

CIRCOLARE N. 12/2020
Del 10 aprile 2020

OGGETTO: Decreto “Liquidità”

Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, cosiddetto “Liquidità”, prevede misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Il testo del Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 ed è **entrato in vigore in data 9 aprile 2020**.

Di seguito si fornisce una prima informativa in merito alle misure economiche più rilevanti:

- a) misure fiscali e contabili (da art. 18 ad art. 35)
- b) misure di accesso al credito per le imprese (da art. 1 ad art. 3; art 13)
- c) misure per garantire la continuità aziendale (da art. 4 ad art. 12)
- d) misure in materia di esercizio di poteri speciali in settori di rilevanza strategica (da art. 15 ad art. 17)
- e) disposizioni in materia di termini processuali e procedurali (artt.36 e 37)
- f) disposizioni in materia di lavoro (art. 41)

A) MISURE FISCALI E CONTABILI (da art. 18 ad art. 35)

<p>Sospensione dei versamenti tributari e contributivi</p> <p>(Art. 18)</p>	<p><u>Per i mesi di aprile e maggio 2020</u> sono sospesi i termini dei seguenti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- ritenute alla fonte relative a lavoro dipendente/assimilato e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;- imposta sul valore aggiunto.- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Possono usufruire della sospensione dei termini di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none">• I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, <u>con ricavi o compensi (prodotti nell'anno precedente) non superiori a 50 milioni di euro</u> e che contemporaneamente hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il <u>33%</u> nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;• I soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, <u>con ricavi o compensi (prodotti nell'anno precedente) superiori a 50 milioni di euro</u> e che contemporaneamente hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il <u>50%</u> nel mese di marzo 2020
---	---

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

	<p>rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.</p> <p>I versamenti di cui sopra, sono sospesi anche per tutti i soggetti che hanno intrapreso l'attività, <u>in data successiva al 31 marzo 2019</u>.</p> <p>I versamenti di cui sopra sono sospesi anche per enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale, non in regime di impresa.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione <u>entro il 30 giugno 2020</u> o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo <u>a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020</u>.</p> <p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di <u>Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</u> beneficiano della sospensione del versamento dell'IVA per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, a prescindere dai ricavi o compensi conseguiti l'anno precedente, a condizione che abbiano subito una diminuzione di fatturato o ricavi del <u>33%</u> nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.</p> <p>Per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (cioè quelli indicati nell'articolo 8, comma 1, del DL 9/2020 e nell'art. 61 commi 1 e 2 del DL 18/2020), restano ferme, le disposizioni contenute nell'art. 61 del DL 18/2020. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi per tali soggetti resta quindi disciplinata dall'art. 61, commi 4 e 5 del DL 18/2020 (ovvero il 31 maggio 2020). Per maggiori dettagli si vedano le nostre precedenti circolari nn. 7 e 8.</p> <p>I soggetti che si avvarranno della sospensione saranno sottoposti al controllo sul possesso dei requisiti.</p>
<p>Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari</p> <p>(Art. 19)</p>	<p>Per i <u>soggetti</u> (lavoratori autonomi e intermediari del commercio) <u>con ricavi o compensi non superiori a € 400.000</u> nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, viene prorogata l'opzione di non assoggettare i compensi incassati tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta, a condizione che non abbiano sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione.</p>

	Le ritenute saranno versate ad opera del contribuente (non del sostituto di imposta), entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio 2020, senza sanzioni e interessi.
Metodo previsionale acconti giugno (Art. 20)	Esclusivamente per gli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, non sono dovuti sanzioni e interessi, nel caso in cui gli acconti IRPEF, IRES e IRAP versati con il c.d. "metodo previsionale", ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effeminatamente dovuta a titolo di acconto.
Rimessione in termini per i versamenti (Art. 21)	I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, <u>con scadenza il 16 marzo 2020</u> (prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'art. 60 del DL 18/2020), si considerano regolarmente effettuati <u>se eseguiti entro il 16 aprile 2020</u> , senza quindi applicazione di sanzioni.
Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (Art. 22)	Per l'anno 2020, il termine per la <u>consegna</u> agli interessati della Certificazione Unica 2020 <u>è prorogata al 30 aprile</u> . Qualora le Certificazioni Uniche 2020 vengano <u>trasmesse telematicamente entro il 30 aprile</u> non saranno applicate sanzioni per tardiva trasmissione.
Proroga dei certificati di cui all'art. 17-bis, comma 5 del DL 09/07/1997 n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020 (Art. 23)	Viene espressamente prorogata al 30 giugno 2020 la validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle entrate emessi entro il 29 febbraio 2020 attestanti i requisiti di regolarità fiscale ("DURF") previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, che esonerano dagli obblighi in materia di appalti.
Termini agevolazioni prima casa (Art. 24)	È prevista la sospensione, <u>fino al 31 dicembre 2020</u> , dei termini relativi al beneficio "prima casa" di cui alla nota II-bis ¹ dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986.

¹ I termini contenuti nella nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR 131/1986 sono:

- periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;

	<p>E' inoltre sospeso il termine <u>fino al 31 dicembre 2020</u> per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ai fini della fruizione del credito d'imposta.</p>
<p>Assistenza fiscale a distanza (Art. 25)</p>	<p>Con riferimento al periodo di imposta 2019 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, per la presentazione del modello 730 è consentito ai lavoratori dipendenti e assimilati di inviare telematicamente, ai CAF e ai professionisti abilitati, la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare in via telematica ai predetti soggetti la scansione o la foto di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.</p> <p>Le suddette modalità sono altresì consentite per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni, in via telematica, all'INPS.</p> <p>Al termine della situazione emergenziale è obbligatoria la regolarizzazione, mediante consegna delle deleghe e della documentazione originale ai suddetti soggetti.</p>
<p>Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Art. 26)</p>	<p>Nel caso di importi dovuti per imposta di bollo su fatture elettroniche è possibile effettuare il pagamento senza applicazione di interessi e sanzioni, con le seguenti modalità:</p> <p>a) per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore a 250 euro unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre;</p> <p>b) per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a 250 euro unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.</p>
<p>Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole (Art. 27)</p>	<p>La norma mira a neutralizzare gli effetti fiscali della cessione gratuita di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, prevedendo che <u>per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei suddetti programmi</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore normale dei farmaci ceduti non concorre alla formazione dei ricavi del cedente ai fini delle imposte dirette;

- termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto;

- termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso.

	<p>- non opera la presunzione di cessione;</p> <p>Ciò significa che le suddette cessioni gratuite non sono assoggettate ad IVA e il loro valore normale è escluso dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.</p>
<p>Utili distribuiti a società semplici (Art. 28)</p>	<p>Con riferimento al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici, la norma interviene sull'art. 32- quater del D.L. 124/2019 (cd. "Decreto Fiscale"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedendo che nella disciplina di tassazione per trasparenza sono ricompresi gli utili distribuiti a società semplici da società non residenti, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, sui quali è mantenuta l'applicazione delle disposizioni del TUIR; - chiarendo quale siano le modalità di applicazione della ritenuta per la quota di utili riferibili a soci persone fisiche; - disciplinando il regime fiscale della quota di utili riferibile a soggetti non residenti, con applicazione della ritenuta nella misura prevista dall'art. 27 del DPR 600/1973; - disciplinando il regime fiscale della quota di utili riferibile a enti non commerciali, che concorre alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare. <p>Le disposizioni si applicano ai dividendi percepiti a partire <u>dal 1° gennaio 2020</u>.</p> <p>È tuttavia stabilito un <u>regime transitorio</u> per la distribuzione di utili derivanti da partecipazioni in società e enti soggetti all'IRES, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022: a tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio per il 2018.</p>
<p>Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori (Art. 29)</p>	<p>In materia di <u>processo tributario</u>, è previsto l'<u>obbligo</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli enti impositori, • per gli agenti della riscossione, • per i soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, • per le parti assistite da un difensore abilitato che <u>si sono costituite in giudizio con modalità analogiche</u>, <p><u>di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche.</u></p>

	<p>È consentito agli Uffici di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC nel domicilio eletto o, in caso di mancata elezione del domicilio, mediante il deposito presso l'ufficio stesso.</p>
<p>Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (Art. 30)</p>	<p>Il credito di imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro è <u>esteso alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale</u> (es. mascherine, guanti, visiere, occhiali di protezione, ecc.) <u>e altri dispositivi di sicurezza</u> atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi).</p> <p>Il credito d'imposta è attribuito, fino ad <u>un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario</u>, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a € 50 milioni per l'anno 2020.</p> <p>Le disposizioni attuative sono affidate a un successivo decreto.</p>
<p>Divieto di cumulo pensioni e redditi (Art. 34)</p>	<p>Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 44 del D.L. "Cura Italia", con il quale è stato istituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza", <u>i professionisti non devono percepire redditi da lavoro dipendente e non devono essere titolari di trattamento pensionistico.</u></p>
<p>PIN Inps (Art. 35)</p>	<p>Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'INPS è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali <u>(PIN INPS) in maniera semplificata</u>, acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente.</p> <p>Resta ferma la necessità di procedere a verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.</p>

B) MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE (da art. 1 ad art. 4; art 13)

<p>Sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari (art. 1)</p>	<p>A partire dal 9 aprile 2020, SACE concede garanzie su nuovi finanziamenti alle imprese per complessivi 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi sono destinati alle Piccole e Medie imprese (“Pmi²”), inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti, che abbiano già pienamente utilizzato tutta la capacità di accesso al Fondo di Garanzia gestito dal Mediocredito Centrale per le Pmi.</p> <p>La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I finanziamenti devono avere durata non superiore a sei anni. • Sono escluse le imprese che al 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà secondo i parametri della UE e che al 29 febbraio 2020 non presentavano esposizioni deteriorate presso il sistema bancario. • Il prestito assistito non potrà superare il maggior valore fra il 25% del fatturato in Italia relativo al 2019 e il 200% dei costi del personale sostenuti in Italia sempre relativi al 2019. • La garanzia copre: <ul style="list-style-type: none"> - il 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi; - 80% del finanziamento per imprese con più di 5.000 dipendenti e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi; - il 70% dei finanziamenti per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi. <p>Il fatturato e i costi del personale di riferimento vanno assunti su base consolidata qualora l’impresa faccia parte di un gruppo.</p> <p>Sussistono tre vincoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le imprese (incluse quelle del gruppo di cui fa parte) non possono approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; • le imprese devono gestire i livelli occupazionali attraverso accordi con i sindacati; • i finanziamenti devono essere impiegati solo in stabilimenti e attività produttive che si trovano in Italia. <p>La commissione a carico delle imprese è pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le Pmi, nel primo anno, allo 0,25%, nel secondo e terzo anno, allo 0,50% e nel quarto, quinto e sesto anno, all’1%;
---	---

² con fatturato non superiore a 50 milioni e numero di dipendenti non superiore a 250

	<ul style="list-style-type: none"> • per le altre imprese, nel primo anno, allo 0,5%, nel secondo e terzo anno all'1% e nel quarto, quinto e sesto anno al 2%. <p>Gli istituti di credito dovranno in ogni caso svolgere istruttorie anche in presenza delle suddette garanzie.</p> <p>Ai fini dell'operatività delle suddette misure si attende l'emanazione da parte del MEF di un decreto per la definizione di criteri, modalità e condizioni di rilascio delle garanzia da parte di SACE.</p> <p>In ogni caso, le suddette misure dovranno essere approvate dalla Commissione europea.</p>
<p>Fondo centrale di garanzia PMI (Art. 13)</p>	<p>È previsto che <u>fino al 31 dicembre 2020</u>, la garanzia del Fondo PMI³ viene concessa per i seguenti importi e alle seguenti condizioni:</p> <p>1. finanziamenti fino a 5 milioni di Euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • con durata fino a 72 mesi; • per importi massimi che dovranno essere inferiori alternativamente a: <ol style="list-style-type: none"> a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per le imprese costituite dal 1/1/2019, l'importo massimo non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività; b) 25% del fatturato del 2019; c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; • con garanzia del Fondo PMI con copertura al 90% (80% finché non sarà concessa l'autorizzazione della Commissione Europea); • la percentuale di copertura per la riassicurazione è aumentata al 90% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, <i>che potrà salire al 100% una volta ottenuta l'autorizzazione della Commissione Europea e a condizione che le garanzie rilasciate dal Confidi non superino il 90% e a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto dal Fondo;</i>

³ A cui possono accedere le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

- può essere richiesta anche su operazioni già perfezionate ed erogate dopo il 31 gennaio e non oltre 3 mesi dalla presentazione della richiesta e, comunque, a patto che il finanziatore riduca il tasso di interesse applicato all'impresa e comunichi tale riduzione al Fondo;
- è estesa automaticamente in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell'intera rata di finanziamenti già garantiti dal Fondo;
- non prevede il pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

Inoltre:

- possono beneficiare della garanzia diretta all'80% e del 90% della garanzia Confidi anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo del debito residuo;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- le garanzie su portafogli di minibond sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.
- il tasso massimo non è specificato dal Decreto Liquidità
- le modalità del rimborso non sono specificate dal Decreto Liquidità
- il rilascio della garanzia è subordinato alla valutazione del Fondo solo sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario di cui modello di valutazione di cui alla parte IX lettera A di cui allegato al Decreto del Mise del 12 febbraio 2019.

La garanzia è concessa anche alle imprese con “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, nonché alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato.

Restano escluse le imprese con esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

2. finanziamenti fino a euro 25.000 (l'importo finanziato non deve essere superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi come da ultimo

	<p>bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata), previa autorizzazione della Commissione Europea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a PMI e a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; • con garanzia del Fondo PMI con copertura al 100%; • a fronte della presentazione di un'autocertificazione che attesta che l'attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19; • con durata di 72 mesi; • con rimborso del capitale che non potrà iniziare prima di 24 mesi dall'erogazione; • il tasso di interesse è fissata con una formula complessa che ai tassi recenti dà un valore che oscilla tra l'1,2% e l'1,9%; • il rilascio della garanzia è automatico senza alcuna valutazione da parte del fondo. La Banca verifica solo formalmente il possesso dei requisiti. <p>3. finanziamenti non superiori al minore tra Euro 800.000 e il 25% del fatturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a imprese con ricavi non superiori a Euro 3.200.000 e con un numero di dipendenti non superiore a 499 • con garanzia del Fondo PMI con copertura al 90%, che può essere cumulata con altra per la copertura del residuo 10%, concessa da Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie • il tasso massimo non è specificato dal Decreto Liquidità • le modalità del rimborso non sono specificate dal Decreto Liquidità • il rilascio della garanzia è subordinato alla valutazione del Fondo solo sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario di cui modello di valutazione di cui alla parte IX lettera A di cui allegato al Decreto del Mise del 12 febbraio 2019.
<p>Sostegno a internazionalizzazione e esportazione – Sistema di coassicurazione (art. 2)</p>	<p>A sostegno dell'export viene introdotto un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla SACE stessa per il restante 10%.</p>

<p>Sottoscrizione contratti di servizi bancari e finanziari e comunicazioni in modo semplificato</p> <p>(art. 4)</p>	<p>I contratti di servizi bancari e finanziari conclusi con la clientela nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e quello che sarà il termine dello stato di emergenza (ad oggi il 31 luglio 2020) sono efficaci anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento e purché facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.</p> <p>La consegna di copia del contratto avverrà mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo su supporto durevole; l'intermediario consegnerà copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.</p>
--	---

C) MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE (da art. 4 ad art. 12)

<p>Rinvio entrata in vigore del Codice della Crisi</p> <p>(art. 5)</p>	<p>È rinviata integralmente l'entrata in vigore del Codice della crisi previsto per il prossimo 15 agosto. La nuova data è il 1° settembre 2021.</p>
<p>Sospensione obblighi previsti dal Codice Civile per riduzione capitale sociale</p> <p>(art. 6)</p>	<p>In caso di perdite "rilevanti", se maturate nel corso di esercizi sociali che chiudono in una data compresa tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 non si applicano le norme relative alla riduzione del capitale per perdite e abbassamento del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui agli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.</p> <p>La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.</p>
	<p>Le imprese per le quali alla data del 23 febbraio 2020 era sussistente la prospettiva della continuazione dell'attività, possono redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 valutando le relative voci nella prospettiva della continuazione dell'attività.</p>

<p>Disposizioni temporanee in merito ai principi di redazione del bilancio (art. 7)</p>	<p>Ciò significa che nei suddetti casi, a prescindere da quanto sarà accaduto dopo il 23 febbraio 2020, si potranno di utilizzare i criteri di valutazione di funzionamento.</p> <p>Tali criteri dovranno essere illustrati in nota integrativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p> <p>La società dovrà quindi dimostrare l'esistenza del presupposto della continuità alla data del 23 febbraio 2020.</p> <p>Resta ferma la proroga di sessanta giorni, prevista dal DL 18/2020, del termine per l'adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.</p> <p>Le suddette disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.</p>
<p>Disattivazione meccanismi di postergazione finanziamenti effettuati dai soci (art. 8)</p>	<p>Ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.</p> <p>Ciò significa che i suddetti finanziamenti non sono equiparabili ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, non sono posticipabili rispetto ai fornitori e agli altri creditori chirografari.</p>
<p>Interventi relativi ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 9)</p>	<p>Il Decreto introduce le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati, che scadono nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi; • per le medesime procedure pendenti al 23 febbraio 2020, ma non ancora omologate, è data la possibilità al debitore di ottenere un nuovo termine (non superiore a novanta giorni) per elaborare <i>ex novo</i> un piano e una proposta di concordato o un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica; • sempre per quei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione non ancora omologati, è data la possibilità al debitore di proporre unilateralmente, fino alla data dell'udienza di omologa, la modifica (per un periodo non superiore a sei mesi) dei termini di adempimento della proposta di concordato o dell'accordo di ristrutturazione, depositando la documentazione comprovante la necessità di modifica di tali termini; • il termine assegnato ai concordati con riserva ex art. 161, co. 6, L.F. (già prorogato ai sensi della medesima norma) e quello concesso ai sensi del comma 7 dell'art. 182 bis L.F. in relazione agli accordi di ristrutturazione, può essere prorogato, su istanza del debitore da depositare prima della scadenza del relativo

	<p>termine, fino a 90 giorni (anche se è pendente istanza di fallimento). L'istanza deve dare atto dei fatti sopravvenuti e connessi all'emergenza sanitaria in corso ai fini della concessione della proroga. Il Tribunale può concedere la proroga in presenza di concreti e giustificati motivi, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale nel caso del concordato preventivo ovvero, in caso degli accordi di ristrutturazione, omessi gli adempimenti previsti dall'art. 182-bis, comma settimo, primo periodo, L.F. (ove continuano a sussistere i presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di legge).</p>
<p>Misure relative a ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)</p>	<p>I ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili.</p> <p>Il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, ma non anche di quelle avanzate dal pubblico ministero accompagnate dall'emissione di provvedimenti cautelari e conservativi.</p> <p>Contestualmente, nello stesso periodo sono sospesi i termini per la proposizione delle azioni revocatorie.</p>
<p>Sospensione termini scadenza titoli di credito (art. 11)</p>	<p>I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.</p> <p>Sono sospesi i termini di presentazione al pagamento degli assegni bancari e postali a favore del beneficiario. In ogni caso il beneficiario può presentare il titolo al pagamento. Qualora non vi siano fondi disponibili sul conto del traente sussiste la temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.</p> <p>I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo al 9 aprile 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.</p>
<p>Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini" – per ditte individuali e artigiani (Art. 12)</p>	<p>Anche alle ditte individuali e gli artigiani si applica il regime speciale previsto per i professionisti e valido fino al 17 dicembre 2020, che consente di accedere alla moratoria sui mutui per la prima casa. Sarà necessario presentare un'autocertificazione che attesti di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il e la domanda un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.</p> <p>I benefici del fondo in oggetto si applicano anche ai mutui contratti entro meno di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.</p>

**D) MISURE IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI
IN SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (da art. 15 ad art. 17)**

<p>Rafforzamento poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria (Golden Power)</p> <p>(Art. 15)</p>	<p>Al fine di rafforzare la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, è previsto <u>fino al 31 dicembre 2020</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ampliamento dell'ambito di intervento oggettivo della disciplina "Golden Power" ai settori di rilevanza strategica (Regolamento Europeo n. 452/2019⁴), consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche; • l'apertura del procedimento d'ufficio da parte del Governo, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti; • l'estensione, in via transitoria, del campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori di rilevanza strategica; nel caso di operazioni extra-europee, l'ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all'Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.
<p>Rafforzamento degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p> <p>(Art. 17)</p>	<p>È previsto che la CONSOB, in materia di obblighi di trasparenza, possa ridurre in via transitoria le soglie rilevanti per le comunicazioni – portandola fino al 5% - e ampliare anche le imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso in materia di trasparenza finanziaria.</p>

⁴ Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452:

- lettera a): infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- lettera b): tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- lettera c): sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- lettera d): accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
- lettera e): libertà e pluralismo dei media.

E) DISPOSIZIONI N MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI (artt. 36 e 37)

<p>Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare</p> <p>(Art. 36)</p>	<p>Sono rinviate d'ufficio a data successiva all' 11 maggio 2020 tutte le udienze calendarizzate dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.</p> <p>Per lo stesso periodo, dal 9 marzo all' 11 maggio 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito degli stessi procedimenti. Si intendono altresì sospesi per la stessa durata i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e i termini previsti per la procedura di reclamo/mediazione.</p> <p>Sono sospesi per il medesimo periodo anche i termini per qualsiasi atto relativo a mediazione, negoziazioni assistita e altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie promossi entro il 9 marzo 2020</p> <p><u>Le disposizioni si applicano anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie.</u></p> <p>Con riferimento alla giustizia amministrativa, sono sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020, i termini per la notificazione dei ricorsi.</p>
<p>Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza</p> <p>(Art. 37)</p>	<p>Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di <u>procedimenti amministrativi</u> su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.</p> <p><u>Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 maggio 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</u></p> <p>Le disposizioni <u>non si applicano</u> ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Cura Italia"), del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 e del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.</p> <p>Le disposizioni <u>non si applicano</u> ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate, nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.</p>

F) DISPOSIZIONI N MATERIA DI LAVORO (art. 41)

Disposizioni in materia di lavoro (Art. 41)	È prevista l'estensione della copertura della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga e dell'assegno ordinario di cui agli artt. 19 e 22 del Decreto "Cura Italia" anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.
--	---

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.